



Terre dell'Etruria

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA TRA PRODUTTORI

STATUTO SOCIALE

INDICE

Titolo I Denominazione - Sede - Durata

- Art.1 Denominazione
- Art.2 Durata e adesioni

Titolo II Scopo - Oggetto

- Art.3 Scopo mutualistico
- Art.4 Oggetto sociale
- Art.5 Fondo di esercizio

Titolo III Soci

- Art.6 Soci ordinari
- Art.7 Soci speciali
- Art.8 Domanda di ammissione
- Art.9 Procedura di ammissione
- Art.10 Limiti alla disponibilità delle quote
- Art.11 Obblighi del socio
- Art.12 Diritti dei soci
- Art.13 Sanzioni
- Art.14 Perdita della qualità di socio
- Art.15 Recesso del socio
- Art.16 Esclusione
- Art.17 Liquidazione
- Art.18 Morte del socio
- Art.19 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

Titolo IV Le Sezioni dei Soci

- Art.20 Finalità e funzioni
- Art.21 Ubicazione
- Art.22 Organi della sezione soci
- Art.23 Assemblea della sezione soci
- Art.24 Consiglio di sezione
- Art.25 Funzioni del presidente della sezione soci
- Art.26 Scioglimento della sezione soci

Titolo V Strumenti Finanziari

- Art.27 Norme applicabili
- Art.28 Imputazione a capitale sociale
- Art.29 Trasferibilità dei titoli
- Art.30 Diritti patrimoniali ed amministrativi dei soci finanziatori
- Art.31 recesso dei soci finanziatori
- Art.32 Azioni di partecipazione cooperativa
- Art.33 Caratteristiche delle azioni cooperative
- Art.34 Diritti di partecipazione alle assemblee
- Art.35 Strumenti finanziari di debito

Titolo VI Ristorni

- Art.36 Ristorni

Titolo VII Patrimonio Sociale ed Esercizio Sociale

- Art.37 Elementi costitutivi

Art.38 Bilancio di esercizio

Art.39 Remunerazione delle partecipazioni dei soci ordinari e indisponibilità delle riserve

Titolo VIII Organo Assembleare

Art.40 Assemblee

Art.41 Assemblea ordinaria e straordinaria

Art.42 Modalità di convocazione

Art.43 Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Art.44 Deroghe al voto per testa

Art.45 Rappresentanza nell'assemblea dei soci

Art.46 Altre norme applicabili

Art.47 Assemblee separate

Titolo IX le Assemblee di Settore

Art.48 Assemblee di settore

Art.49 Assemblee di settore della sezione OP

Titolo X Consiglio di Amministrazione

Art.50 Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori

Art.51 Decadenza e revoca

Art.52 Funzionamento del consiglio di amministrazione

Art.53 Remunerazione degli amministratori

Art.54 Compiti del consiglio di amministrazione

Art.55 Convocazione del consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

Art.56 Presidente del consiglio di amministrazione e della società

Titolo X Collegio Sindacale e controllo contabile

Art.57 Collegio sindacale

Art.58 Controllo contabile

Titolo XI Scioglimento e liquidazione

Art.59 Riduzione del capitale sociale

Art.60 Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Titolo XII Controversie

Art.61 Clausola di conciliazione ed arbitrale

Titolo XIII Disposizioni generali e finali

Art.62 Regolamenti

Art.63 Clausole mutualistiche

Art.64 Altre norme applicabili

Titolo I

Denominazione - Sede -Durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Castagneto Carducci, la Società cooperativa denominata "Terre dell'Etruria - Società Cooperativa Agricola tra Produttori" la quale potrà assumere, ad ogni effetto di legge, anche la denominazione abbreviata: "Terre dell'Etruria".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, filiali e depositi, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2082 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La Cooperativa, previa delibera del consiglio di amministrazione, può aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, alle organizzazioni cooperative di tutela, rappresentanza e assistenza in sede locale e nazionale.

Titolo II

Scopo -Oggetto

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci ordinari.

La cooperativa ha lo scopo di far conseguire ai soci i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai prodotti agricoli da loro direttamente conferiti attraverso la manipolazione, conservazione, trasformazione, utilizzo, commercializzazione e valorizzazione degli stessi.

La cooperativa ha inoltre lo scopo di fornire ai soci i prodotti ed i servizi utili alla conduzione dei propri fondi agricoli e all'allevamento del bestiame.

Infine, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma

subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

Per conseguire lo scopo sociale, la cooperativa si propone l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

La Cooperativa, per l'attuazione dell'oggetto sociale e nell'interesse degli associati, potrà perseguire l'obiettivo di ottenere lo sviluppo, il potenziamento ed il miglioramento, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'efficienza tecnico-produttiva, organizzativa e commerciale delle imprese dei soci, attraverso la promozione, la realizzazione e la gestione di attività e/o fasi delle attività agricole, sia principali che a queste connesse o complementari, per conto e comunque nell'interesse e a favore delle aziende agricole dei soci.

Nello svolgimento della propria attività, la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, potrà:

- a) ricevere in conferimento dai soci i prodotti ed i sottoprodotti delle loro aziende agricole, per conservarli, lavorarli, trasformarli e per commercializzarli, curandone anche il trasporto dai luoghi di produzione ai luoghi di vendita nonché ogni altra operazione necessaria allo scopo, assicurando in particolare agli associati la disponibilità di sufficienti strumenti e mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci;
- b) fornire ai soci, previa produzione, acquisto, locazione anche finanziaria ed ogni altro modo di acquisizione, prodotti, macchine, attrezzature, materiali ed ogni altro bene utile all'agricoltura e, in particolare, alla conduzione delle loro aziende agricole;
- c) organizzare e gestire servizi di consulenza e di assistenza tecnico-agronomica, commerciale e finanziaria, in particolare per la realizzazione di pratiche ecocompatibili, nonché in materia di gestione dei processi di smaltimento dei rifiuti, per il ritiro e lo smaltimento dei contenitori di fitofarmaci, di concimi, di materiale plastico, ferroso e in via generale servizi comunque interessanti l'attività di conduzione delle aziende agricole dei soci;
- d) organizzare e gestire, nell'interesse dell'economia familiare dei soci anche altre tipologie di servizi, mediante l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse aziendali normalmente impiegate nelle attività agricole, finalizzando tale gestione allo sviluppo dell'occupazione, prevalentemente all'interno delle famiglie dei soci, quando ciò consenta di migliorare la redditività della gestione aziendale;
- e) acquistare, ricevere in locazione o ad altro titolo terreni agricoli, aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, stabilimenti ed impianti

per le attività connesse o complementari a quelle agricole, sia per gestirli direttamente, sia per ricederli o affidarne la gestione a soci;

f) svolgere attività agrituristiche e ricettive;

g) svolgere attività di miglioramento fondiario, di cura e protezione della fauna selvatica e di esercizio controllato della caccia;

h) svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, ivi comprese - a titolo esemplificativo - le attività di manutenzione degli impianti irrigui e di somministrazione delle acque ad uso irriguo, di forestazione, di verde pubblico e privato, di difesa dei suoli e dei boschi da fattori di degrado.

La cooperativa perseguirà, inoltre, quegli ulteriori scopi che dovessero venire determinati in materia, da successivi regolamenti comunitari e/o da successive norme nazionali e regionali.

La cooperativa per realizzare l'oggetto sociale come sopra determinato e al fine di perseguire al meglio il proprio scopo mutualistico, in via complementare e non prevalente, potrà svolgere, entro i limiti di quanto strettamente necessario, ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse aziendali e della piena occupazione dei soci, altre attività quali la vendita e la somministrazione, mediante l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse aziendali normalmente impiegate per la commercializzazione delle produzioni agricole proprie e dei propri soci, anche di prodotti alimentari e di uso domestico, abbigliamento, ferramenta, mesticheria, materiale elettrico, prodotti e materiali per l'allevamento di piccoli animali ed in genere di prodotti utili alla casa e all'azienda.

La cooperativa potrà inoltre compiere tramite il Consiglio di amministrazione tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione dello scopo sociale e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti al medesimo, nonché fra l'altro e solo per indicazione esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività della cooperativa;

- costituire ed essere socia di società per azioni, a responsabilità limitata e reti d'impresa;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, l'approvvigionamento ed il credito;

- istituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale;

- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.

- partecipare per conto dei propri soci, attraverso le OP cui aderisce, alla programmazione nazionale, regionale o comunque territoriale, del settore agro alimentare, assumendo l'affidamento di compiti di intervento nella produzione e nella commercializzazione, in armonia con la propria missione.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da appositi regolamenti interni predisposti, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

In considerazione di quanto sopra, lo Statuto assume valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

Con delibera dell'Assemblea dei soci adottata su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà inoltre costituirsi come Organizzazioni di Produttori, nell'ambito dei propri settori produttivi, ai sensi del Regolamento UE n. 1308/2013, art. 154, paragrafo 1, e successive modificazioni. Quale "Organizzazione di Produttori" la cooperativa perseguirà anche i seguenti scopi:

- i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
- j) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
- k) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- l) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
- m) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche culturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
- n) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale o promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualità istituiti dalla cooperativa mirati al perfezionamento delle tecniche di coltivazione, all'utilizzo di agro-farmaci, sementi e concimi, alla selezione delle varietà coltivabili, alla sperimentazione di nuove varietà, ecc.;
- o) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per

preservare o favorire la biodiversità e contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

p) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione per i prodotti sia freschi che trasformati;

q) gestire i fondi di esercizio di cui ai programmi operativi nei settori in cui la Cooperativa esercita l'attività di conferimento e commercializzazione del prodotto;

r) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi;

s) gestire direttamente o tramite organismi promossi, collegati o partecipati o tramite convenzioni con terzi, la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e di tutti gli altri prodotti agricoli e zootecnici conferiti o conferibili dai soci, nonché stipulare i contratti per fornitura di servizi necessari a tali scopi;

t) aderire o costituire in prima persona e/o tramite suoi soci persone giuridiche, filiali per la commercializzazione del/i prodotto/i dei propri soci;

u) esternalizzare una o più delle attività previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, nel rispetto dei limiti imposti da tale normativa, pur mantenendo in capo a sé la responsabilità della sua progettazione e della sua esecuzione;

v) predisporre e realizzare programmi operativi pluriennali e relativi esecutivi annuali, finanziati da appositi fondi di esercizio costituiti ai sensi della regolamentazione comunitaria vigente e alimentati da risorse proprie o dai contributi dei soci e/o di organismi comunitari e nazionali;

w) pianificare e realizzare attività per la prevenzione e la gestione delle crisi compreso esercitare compiti di intervento sul mercato;

x) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per tramite di una Associazione di Organizzazioni di Produttori (AOP) qualora la società vi aderisca;

y) delegare all'Associazione di Organizzazioni di Produttori di appartenenza l'elaborazione, la presentazione e l'attuazione del Programma Operativo, ovvero affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle altre organizzazioni di produttori socie della stessa AOP;

z) svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le Organizzazioni di Produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali;

za) rappresentare gli associati nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli Enti ed Organismi comunque interessati alla produzione ortofrutticola, olearia, cerealicola e degli altri prodotti conferiti dai soci. Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di Società;

zb) riscuotere in nome e per conto degli associati, premi, incentivi, integrazioni di prezzo, contributi ed aiuti di ogni tipo da chiunque disposti in loro favore e rilasciare la relativa quietanza liberatoria;

zc) stipulare, anche per conto degli associati, accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari.

L'attività principale dell'Organizzazione di Produttori (OP) consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci aderenti alla OP stessa. In tal senso la cooperativa può vendere prodotti di produttori che non hanno aderito all'Organizzazione di Produttori purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della produzione commercializzata dei prodotti oggetto del riconoscimento, conferiti dai soci aderenti all'OP.

Qualora la società sia divenuta rappresentativa, ai sensi dell'art. 164 del Reg. UE 1308/2013 e successive modificazioni, all'interno della propria circoscrizione economica, della produzione e dei produttori per un dato prodotto per cui ha ottenuto il riconoscimento può richiedere all'Amministrazione statale competente che renda obbligatorie, anche per i produttori non aderenti alla società medesima, stabiliti nella medesima circoscrizione economica, le proprie regole, adottate ai sensi dell'art. 153, par. 1, lett. a), Reg. UE 1308/2013 e successive modificazioni e richiamate al par. 4 dell'articolo 164 del medesimo regolamento.

Art. 5- Fondo di esercizio

Nel caso la cooperativa abbia già costituito o intenda costituire proprie Organizzazioni di Produttori dovrà implementare, ai sensi del Reg. UE 1308/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni nonché delle altre norme nazionali vigenti, un fondo di esercizio alimentato con i contributi finanziari dei soci aderenti alla Organizzazione di Produttori del settore produttivo di riferimento. Tale fondo è altresì alimentato con eventuali contributi finanziari della cooperativa stessa e dall'aiuto finanziario comunitario di cui alla normativa vigente. Scopo del fondo di esercizio è il finanziamento del programma operativo della Organizzazione di Produttori del settore, da presentare alle competenti autorità nazionali secondo le modalità previste dal Reg. UE 1308/2013 e successive modificazioni, nonché dalle relative normative di applicazione comunitarie e nazionali. Tutti i soci, sia diretti che indiretti, aderenti alla sezione OP, possono beneficiare del fondo di esercizio. Le procedure, le modalità e le norme per il funzionamento del fondo, gestito attraverso un apposito conto corrente dedicato aperto presso un istituto bancario, saranno definite in apposito regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea di settore con successiva ratifica dell'Assemblea dei soci.

Titolo III

Soci

Art. 6 - Soci ordinari

Il numero dei soci è variabile ed illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci ordinari, tra i quali sono compresi anche i soci aderenti alla Organizzazione di Produttori ed i soci lavoratori, gli imprenditori agricoli a qualunque titolo, sia singoli che associati in una qualsiasi forma dotata di autonomia patrimoniale, ivi compresi gli enti pubblici anche non economici che gestiscono aziende e terreni agricolo-forestali, parchi e giardini.

Possono inoltre essere soci soggetti, sia privati che pubblici, i quali, pur non essendo imprenditori agricoli, siano titolari di terreni a destinazione agricolo-forestale e che, associandosi nella cooperativa, intendano conferire detti terreni alla cooperativa o usufruire dei servizi di questa per la loro conduzione.

Possono essere soci anche le persone che, dotate delle professionalità occorrenti, intendono conferire alla cooperativa le loro prestazioni personali di lavoro per l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale della cooperativa.

Possono infine essere soci, entro i limiti dello stretto necessario, soggetti sia privati che pubblici, quali gli istituti di ricerca, le università, gli enti di sviluppo agricolo, che si prefiggono come fine principale o istituzionale il miglioramento e lo sviluppo dell'agricoltura, nonché, in via generale, soggetti in possesso di conoscenze tecniche o amministrative che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, possono validamente contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale.

I soci che chiederanno di far parte di una o più delle Organizzazioni di Produttori promosse dalla cooperativa, dovranno essere identificati in apposite sezioni, comprendenti sia i soci produttori che aderiscono direttamente alla cooperativa (definiti "soci diretti") sia quelli che aderiscono a persone giuridiche socie della cooperativa (definiti "soci indiretti").

I soci indiretti hanno gli stessi obblighi e beneficiano degli stessi vantaggi dei soci diretti.

I requisiti, i vincoli e i controlli previsti dalla normativa in materia di Organizzazione di Produttori (OP) riguardano esclusivamente le Sezioni OP ed i soci che vi aderiscono espressamente. Il bilancio o la nota integrativa allo stesso deve dare evidenza delle gestioni separate delle Sezioni OP. La compagine sociale delle Sezioni OP ha competenza esclusiva sulle decisioni specifiche relative al settore di riferimento ed è composta da tutti i produttori che conferiscono il prodotto o i prodotti per i quali è chiesto il riconoscimento.

Non possono essere ammesse a socio le persone, sia fisiche che giuridiche, che hanno in corso con la cooperativa una controversia di qualsiasi origine e natura.

Non possono altresì essere ammessi a socio soggetti che esercitino effettivamente o effettivamente prendano parte, sia nell'interesse proprio che di terzi, ad attività economiche contrastanti e concorrenziali con quelle esercitate dalla cooperativa, fatta salva apposita deroga del Consiglio di Amministrazione, in fase di accettazione della domanda a socio che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti mutualistici che si potrebbero instaurare.

Art. 7 - Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci ordinari in una categoria speciale in ragione dell'interesse del loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce le azioni o quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 10 per cento di quello previsto per i soci ordinari, nonché la durata del periodo di inserimento.

Ai soci speciali non può essere erogato il ristorno previsto dall'art.36.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci ordinari, non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa e non può essere computato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, prima della fine del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci ordinari a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dai successivi artt. 8 e 9.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, compilando integralmente la modulistica predisposta dalla Cooperativa, e comunque dovrà inderogabilmente indicare:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, partita IVA e/o codice fiscale. Qualora si tratti di persona giuridica devono essere indicati la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale, la partita IVA e/o codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché l'estratto della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta.
- c) nel caso di domanda presentata da socio lavoratore, la condizione professionale e le specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare della quota sottoscritta non può essere inferiore a Euro trecento per le persone fisiche, ivi comprese le società di persone, e a Euro seicento per le persone giuridiche e per gli altri soggetti di cui al quinto comma dell'art.6, diversi dalle persone fisiche; se trattasi di persona fisica, la quota di capitale sociale, non può essere superiore ai limiti posti dalle norme di legge in vigore al momento della domanda;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso in cui il soggetto intenda presentare, contestualmente o successivamente alla domanda di richiesta di ammissione a socio anche la richiesta di adesione ad una delle sezioni OP costituite dalla cooperativa dovrà sottoscrivere apposita domanda di adesione, dichiarando altresì:

- f) di non aderire, anche indirettamente, ad altre società riconosciute come Organizzazione di Produttori, per il prodotto o i prodotti per il quale o per i quali chiede di associarsi, specificando esattamente il prodotto o i prodotti, salve le deroghe consentite dalla normativa di riferimento;
- g) di applicare, in materia di conoscenza della produzione, commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
- h) di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e, per i settori produttivi dove vengono richieste, le notizie riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese, le vendite dirette e quant'altro si renda necessario ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di Organizzazioni di Produttori;
- i) di contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento al Fondo di Esercizio costituito per l'esecuzione di programmi operativi;
- l) di vendere per il tramite della organizzazione di produttori la produzione per la quale ha aderito, nel rispetto delle disposizioni

comunitarie, nazionali e regionali, vigenti in materia di Organizzazioni di Produttori;

m) di costituire presso il CAA competente il proprio fascicolo aziendale ed aggiornarlo con cadenza annuale ed ogni qualvolta intervengano modifiche aziendali;

n) di esibire tutta la documentazione prevista dalle norme in materia anche comunitarie, in occasione delle ispezioni disposte dall'Autorità di controllo.

o) di conoscere ed accettare integralmente lo statuto le procedure ed i regolamenti della cooperativa e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

p) di comunicare, quando richiesto, le superfici con i relativi dati catastali, comprovati da certificati catastali oppure da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ex D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, dei terreni in cui sono coltivati i prodotti per i quali i soci aderiscono, con altri elementi atti ad individuare i terreni medesimi;

q) di impegnarsi al conferimento della produzione, conformemente a quanto disposto dai regolamenti interni e dal precedente capoverso lettera l);

r) di impegnarsi a mantenere l'adesione per un periodo minimo che non può essere inferiore ad un anno e, in caso di recesso, presentare la relativa domanda con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro cui l'OP assumerà una decisione. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, conformemente ai regolamenti in materia, l'associato non può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma, nel corso della sua applicazione, salvo apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa;

s) qualora il socio che intende aderire alla Organizzazione di Produttori sia una persona giuridica, la domanda dovrà contenere anche l'impegno a fornire l'elenco aggiornato dei propri soci produttori (definiti "soci indiretti" della cooperativa), nonché a garantire, attraverso opportune norme statutarie e/o regolamentari, che tali soci siano sottoposti agli stessi vincoli dei soci diretti.

Il richiedente è inoltre tenuto a fornire ogni altra notizia e documento che dal Consiglio di Amministrazione siano ritenuti necessari per la valutazione della domanda di adesione alla sezione OP.

Art. 9 - Procedura di ammissione

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare sulla domanda di ammissione a socio tenendo conto, oltre che della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, anche della effettiva possibilità per il richiedente di partecipare utilmente al conseguimento dell'oggetto sociale con riguardo ai programmi economici e sociali in corso.

Colui che richiede di essere ammesso a socio deve pagare, al momento della sottoscrizione della domanda a socio, la quota sottoscritta,

l'eventuale tassa di ammissione e quota sovrapprezzo azioni, qualora deliberate dall'Assemblea. Il versamento della quota, dell'eventuale tassa di ammissione e quota sovrapprezzo azioni, deve farsi in denaro. La tassa di ammissione sarà imputata al fondo di riserva legale e non sarà rimborsabile al socio né per recesso né per esclusione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il rifiuto della domanda di ammissione deve essere motivato e sollecitamente comunicato, con i motivi, all'interessato. Le somme versate al momento della presentazione della domanda a socio saranno restituite al richiedente contestualmente alla comunicazione stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Limiti alla disponibilità delle quote

Le quote non possono essere vincolate né cedute in pegno, in tutto o in parte, se non previa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Le quote possono essere cedute per atto tra vivi solamente:

- a) ad altri soci;
- b) al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, purché siano ad ogni effetto di Legge compartecipi nella impresa agricola del socio cedente;
- c) ai terzi che abbiano i requisiti previsti dall'art. 6 per essere ammessi a socio.

La quota non può essere ceduta o rimborsata parzialmente. Il rimborso parziale della quota di capitale sociale versata, sia nel caso di cessione che di trasferimento, può avvenire esclusivamente in presenza di crediti vantati dalla cooperativa nei confronti del socio receduto e solamente a condizione che, a seguito del trasferimento, le parti che continueranno ad intrattenere il rapporto sociale posseggano ciascuna una quota non inferiore all'ammontare minimo previsto dall'art. 8. Il socio che intende alienare la propria quota, dovrà comunque richiedere al Consiglio di Amministrazione, con apposita comunicazione, di essere autorizzato al trasferimento. Alla richiesta deve essere allegata la domanda di ammissione a socio del terzo acquirente; in mancanza, il Consiglio di Amministrazione non potrà autorizzare la cessione. Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà comunicare all'interessato con lettera od altro mezzo idoneo, il provvedimento di autorizzazione o di diniego alla cessione, e in quest'ultimo caso specificandone i motivi. Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nel termine suddetto, la richiesta di autorizzazione si intende accolta. Il trasferimento della quota ad un altro socio deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al Consiglio di amministrazione per la relativa annotazione nel libro dei soci.

Il trasferimento o la cessione di quota che difetti anche di una sola delle comunicazioni o delle attestazioni poste dal presente articolo a carico del socio alienante non avrà effetti nei confronti della cooperativa.

Art. 11 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Oltre a quanto previsto negli articoli successivi, il socio si impegna a cooperare fattivamente per la realizzazione dei programmi di attività economica deliberati dagli organi sociali, ed in particolare:

- a) a privilegiare la cooperativa per l'acquisto dei mezzi tecnici e dei materiali occorrenti all'esercizio della propria attività;
- b) a privilegiare la cooperativa per l'utilizzo dei servizi che la stessa mette a disposizione, salvo quelli già esistenti nella singola azienda ed organizzati direttamente dal socio ed a conferire i soli prodotti ottenuti dalla coltivazione dell'azienda da lui stesso condotta;
- c) a fornire le prestazioni di lavoro che si è obbligato a conferire nelle forme e con le modalità previste dall'apposito regolamento;
- d) ad onorare le posizioni debitorie scaturite dai rapporti commerciali intrapresi con la cooperativa rispettando i termini di pagamento concordati. La reiterata mancanza del rispetto di quanto contemplato nel presente capoverso, porterà alla decadenza degli eventuali diritti derivanti dallo status di socio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione vigilare sul rispetto degli obblighi dettati dal presente articolo.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approverà appositi regolamenti, per definire le norme attuative di quanto contemplato nei precedenti capoversi e stabilire eventuali penali per i casi di inadempienza, le deroghe concedibili, le modalità e le misure dei pagamenti, anche a titolo di anticipazioni e di acconti.

Il socio è tenuto alla stretta osservanza dei regolamenti generali e di settore, emanati e deliberati dagli organi sociali.

Art. 12 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 13- Sanzioni

All'associato che non adempia alle obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione saranno applicate dal Consiglio di Amministrazione specifiche sanzioni, salvo quanto stabilito dal successivo art. 16 (Esclusione). Tali sanzioni, di seguito elencate, riguardano, per le parti di loro competenza, anche i soci aderenti alle sezioni OP della cooperativa.

1. Diffida: viene intimata per le contravvenzioni ritenute lievi;

2. Ammenda: è determinata per le contravvenzioni ritenute gravi ed applicata nei seguenti casi:

- presentazione di dati non attendibili per quanto riguarda gli investimenti e la produzione;
- mancato rispetto dei programmi e dei contingenti;
- omissione degli aggiornamenti cui il Socio è tenuto;
- mancata riconsegna degli imballaggi entro i termini stabiliti e/o riconsegna di imballaggio deteriorato;

3. Esclusione: è applicabile nei seguenti casi:

- mancato conferimento, anche parziale, dei prodotti vincolati o per i quali il Socio si è impegnato al conferimento;
- conferimento a proprio nome di merce di non soci;
- partecipazione, anche tramite persone del nucleo familiare, ad altra o ad altre cooperative o Organizzazioni di produttori impegnando la medesima azienda;
- quando vengono arrecati alla cooperativa danni, morali e/o materiali, ritenuti di particolare gravità o lesivi degli interessi degli associati;
- allorché sussistano interessi contrastanti o in concorrenza con quelli della cooperativa;
- recidività aggravata e/o reiterata nei casi elencati sotto la precedente voce "ammenda";
- mancata osservanza delle disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti interni, o delle deliberazioni legalmente assunte dai competenti Organi sociali, compresa la mancata corresponsione delle contribuzioni finanziarie dovute a qualsiasi titolo alla Cooperativa dal socio produttore, con particolare riferimento al mancato finanziamento del Fondo di esercizio istituito dalla Cooperativa con funzioni di Organizzazione di produttori.

L'elencazione dei casi possibili delle sanzioni suddette ha carattere non esaustivo e quindi non esclude altri eventuali casi, ai quali sulla base della gravità il Consiglio di Amministrazione potrebbe applicare le sanzioni di cui ai punti 1, 2, 3.

4. Nel caso di infrazioni con recidività aggravata e/o reiterata verranno applicate le sanzioni pecuniarie, senza pregiudizio di ulteriori più gravi

sanzioni, intendendosi che l'esclusione non esenta dall'applicazione, occorrendo, della pena pecuniaria.

5. In caso di mancato conferimento, anche parziale, dei prodotti vincolati o per i quali il Socio si è impegnato al conferimento, verrà applicata una sanzione pari all'ammontare delle spese generali per le quali i prodotti avrebbero contribuito se consegnati alla Cooperativa, senza pregiudizio di ulteriori più gravi sanzioni. L'ammontare di tale sanzione sarà calcolato tenendo come base la media dei conferimenti degli ultimi tre anni del Socio inadempiente, ovvero, nel caso in cui il socio non abbia conferito in precedenza, in base alla media cooperativa del triennio precedente (kg/ettaro), rapportata alle superfici coltivate dal Socio inadempiente.

Art. 14 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

Compete al Consiglio di amministrazione, al quale deve essere comunicata con lettera od altro mezzo idoneo la dichiarazione di recesso, verificarne la legittimità.

Con esclusivo riferimento agli impegni di conferimento delle produzioni assunti dal socio recedente e in corso al momento della comunicazione del recesso, questo ha effetto al termine del sesto mese successivo a quello nel corso del quale il recesso è stato comunicato. Il Consiglio di amministrazione tuttavia, e purché ciò non rechi pregiudizio alla società, può liberare il socio recedente dagli impegni di conferimento prima della scadenza di detto termine di sei mesi. Il socio lavoratore può recedere nel caso in cui il rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di altra natura) sia cessato per qualsiasi motivo.

Per il caso di recesso comunicato dal socio lavoratore, il rapporto mutualistico di lavoro cessa, nel caso di lavoratore dipendente, al momento della cessazione del rapporto stesso, nel caso di collaboratori autonomi o di altra natura al momento del ricevimento della comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione.

Per i rapporti ed obblighi del socio connessi alla funzione di Organizzazione di Produttori svolta dalla cooperativa, il recesso ha decorrenza dalla conclusione dell'annualità in corso del programma operativo, salvo quanto previsto dal precedente art. 8 lettera r,

relativamente agli obblighi pluriennali connessi alla realizzazione del programma operativo stesso.

In caso di scioglimento volontario della persona giuridica sociale, il rapporto sociale potrà continuare anche durante la liquidazione se ne sussistono i presupposti ai termini del presente statuto e nell'interesse delle operazioni di liquidazione.

Art. 16 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non abbia eseguito in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione e sovrapprezzo azioni, nonostante la diffida ad adempiere intimatagli;
 - b) salvo il caso di mancata produzione dovuta ad avversità atmosferiche o al cattivo andamento stagionale, non conferisca i prodotti; non conferisca le proprie prestazioni di lavoro nel caso di socio lavoratore; non utilizzi i servizi erogati dalla cooperativa in attuazione del presente Statuto e necessari al conseguimento dell'oggetto sociale; il Consiglio di Amministrazione deve senz'altro escludere il socio qualora il mancato conferimento dei prodotti o delle prestazioni, o la mancata utilizzazione dei servizi si protragga continuativamente per oltre tre anni;
 - c) si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la società a qualunque titolo, compresa la mancata corresponsione dei contributi finanziari di sua spettanza per la costituzione del fondo di esercizio di cui al precedente art. 5, qualora l'inadempimento abbia rilevanza riguardo agli interessi della società;
 - d) svolga attività concorrenti o contrastanti, anche per conto di terzi, con quelle svolte dalla cooperativa in attuazione dell'oggetto sociale;
 - e) rechi grave turbativa alla vita sociale della cooperativa, adotti comportamenti o adoperi mezzi idonei ad alterare il regolare funzionamento degli organi sociali o a danneggiare l'immagine e la dignità, compia altro atto idoneo a recare grave pregiudizio ai principi di mutualità economica e sociale cui si ispira la cooperativa;
 - f) abbia perduto i requisiti per l'ammissione a socio o sia inidoneo o impossibilitato, per causa sopravvenuta, allo scambio mutualistico e non eserciti il diritto di recesso, qualora la perdita dei requisiti, ovvero l'inidoneità o impossibilità siano definitive o comunque si protraggano per oltre un anno;
 - g) abbia commesso, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b), c), e d), gravi inadempienze alle obbligazioni che gli derivano dalla legge, dallo statuto, o dai regolamenti predisposti dal Consiglio di amministrazione;
 - h) sia stato interdetto, inabilitato, o condannato a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
 - i) sia dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
- Sono fatti salvi gli altri casi di esclusione previsti al precedente articolo 13;

- l) non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- m) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- n) abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici di sostegno del reddito dei lavoratori;
- o) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- p) nel caso di rapporto di lavoro non subordinato, questo sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

La deliberazione che dichiara l'esclusione deve essere comunicata al socio con lettera o altro strumento idoneo.

L'esclusione ha effetto sul rapporto sociale dalla data della delibera. Alla stessa data si risolvono anche i rapporti mutualistici pendenti, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, da comunicarsi unitamente al provvedimento di esclusione, qualora la contestuale risoluzione di tali rapporti possa pregiudicare gli interessi della società.

Il socio escluso per uno dei motivi indicati dalle lettere a), d), e), g), m) n) e o) non ha diritto alla restituzione della quota, la quale viene assegnata alla riserva indivisibile, fermo restando il diritto della società al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 17 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art.30, ovvero attraverso l'erogazione del ristorno.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, dedotti i crediti certi e liquidi, ancorché non scaduti, vantati dalla società a qualunque titolo.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale eventualmente assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al successivo art.30.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare all'atto della richiesta di liquidazione, quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art.9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 17.

Art. 19 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Titolo IV Le Sezioni dei Soci

Art. 20 - Finalità e funzioni

Al fine di consolidare tra i soci ordinari il vincolo associativo, stimolare la partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'impresa sociale ed ai suoi programmi economico-produttivi, favorire l'ampliamento della compagine sociale per lo sviluppo ed il potenziamento delle produzioni, dei servizi e delle iniziative di carattere sociale organizzati dalla cooperativa, il Consiglio di Amministrazione può istituire le Sezioni Soci e curarne l'organizzazione. Le sezioni soci sono organismi di base di rappresentanza dei soci ordinari, con funzioni consultive, propositive ed attuative rispetto ai programmi, le attività e le deliberazioni dello stesso consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'accorpamento di due o più sezioni soci qualora il numero

dei soci appartenenti a ciascuna sezione non sia più ritenuto rappresentativo.

Art. 21 - Ubicazione

Il numero delle Sezioni soci, la loro ubicazione e competenza territoriale sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del numero complessivo dei soci e della loro distribuzione territoriale. Il Consiglio di Amministrazione assegna i soci a ciascuna Sezione istituita sulla base della residenza o del domicilio risultante dal libro dei soci.

Art. 22 - Organi della Sezione Soci

Sono organi della Sezione Soci l'Assemblea, il Consiglio ed il Presidente.

Art. 23 - Assemblea della Sezione Soci

Ad essa partecipano tutti i soci della sezione.

L'Assemblea della Sezione Soci:

- a) nomina il Consiglio della sezione, garantendo la presenza al suo interno di almeno un membro del Consiglio di Amministrazione;
- b) discute, esprime pareri e proposte su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio della Sezione o dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata tramite lettera o altro mezzo idoneo, ma comunque in modo da assicurare la partecipazione di tutti i soci della Sezione, dal Consiglio della Sezione ogni volta che questo lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei soci della Sezione.

Art. 24 - Consiglio di Sezione

Il Consiglio della Sezione Soci è composto da un numero di membri che va da tre a nove, tra i quali lo stesso Consiglio sceglie il Presidente. Di norma, al fine di garantire la continuità dei rapporti con il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Sezione soci viene nominato scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio della Sezione Soci:

- a) convoca l'Assemblea della Sezione;
- b) redige i programmi di attività della Sezione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della stessa;
- c) cura e promuove i rapporti tra i soci della Sezione e la Cooperativa; in particolare la partecipazione alle assemblee, il conferimento dei prodotti e l'utilizzazione dei servizi erogati dalla cooperativa;
- d) promuove l'adesione di nuovi soci;
- e) informa sulla realizzazione, lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi della cooperativa sul territorio, raccoglie ed organizza i dati, le informazioni e le richieste dei soci, formula proposte, pareri e suggerimenti al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio della sezione, normalmente su iniziativa del Presidente dello stesso, deve riunirsi con frequenza tale da svolgere efficacemente le

funzioni ed i compiti attribuitigli. Alle riunioni del Consiglio della Sezione hanno diritto di partecipare gli amministratori della società.

Art. 25 - Funzioni del Presidente della Sezione Soci

Il Presidente della Sezione Soci:

- a) dirige il Consiglio della Sezione e ne promuove l'attività;
- b) è responsabile dei rapporti e del coordinamento con le altre Sezioni Soci, con il Consiglio di Amministrazione e con la direzione aziendale.

Il Presidente della sezione soci ed i membri del Consiglio della stessa, nell'esercizio delle loro funzioni, non hanno la rappresentanza legale della società e sono verso questa responsabili secondo le norme del mandato.

Art. 26 - Scioglimento della Sezione Soci

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento di una Sezione Soci per la continua inattività dei suoi organi.

Titolo V Strumenti finanziari

Art. 27 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento, nonché l'obbligo di versare la tassa di ammissione di cui al precedente art. 9.

I conferimenti effettuati ai sensi del comma precedente attribuiscono la qualifica di socio sovventore.

L'emissione delle azioni da sottoscrivere da parte dei soci sovventori è di competenza dell'assemblea straordinaria, la quale deve in ogni caso deliberare:

- l'importo complessivo dell'emissione e il corrispondente numero di azioni;
- l'eventuale sovrapprezzo, che è rimborsabile;
- l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso;
- le modalità di attribuzione del diritto di voto, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

La qualità di socio sovventore si acquista all'atto della sottoscrizione del conferimento e deve essere annotata in un apposito libro dei soci

sovventori, da tenersi secondo quanto prescritto dall'articolo 2421, primo comma, n° 1) e terzo comma, del Codice Civile. Le azioni corrispondenti possono essere liberate solo al momento del pagamento del conferimento.

Art. 28 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 37.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro trecento virgola zero (300,00) ciascuna, fermo restando il valore delle azioni emesse antecedentemente all'entrata in vigore del presente statuto. I conferimenti non possono essere di ammontare inferiore a Euro tremila virgola zero (3.000,00) e, se di ammontare superiore, devono essere multipli di Euro trecento virgola zero (300,00).

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

I certificati azionari devono contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 del Codice Civile ed essere sottoscritti da un amministratore.

Art. 29 - Trasferibilità dei titoli

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Il socio sovventore che intende alienare, in tutto o in parte, a titolo oneroso le azioni possedute deve offrirle in prelazione agli altri soci sovventori e, qualora questi non esercitino in tutto o in parte il diritto di prelazione, ai lavoratori dipendenti della società.

A tal fine il socio che intende alienare dovrà comunicare tale sua intenzione al Consiglio di Amministrazione, con strumenti che ne accertino la temporalità di ricezione, indicando l'ammontare delle azioni che intende alienare, le generalità del promittente acquirente, il prezzo concordato, le modalità di pagamento e ogni altra condizione della vendita, provvedendo altresì a depositare presso la società i corrispondenti titoli.

La comunicazione che difetti anche di una sola delle indicazioni sopra riportate si intenderà come non effettuata.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma il Consiglio di Amministrazione dovrà darne dettagliata informazione scritta a tutti gli altri soci sovventori ed ai dipendenti della società, e per conoscenza allo stesso socio alienante, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta entro il quale dovranno far pervenire allo stesso Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione, il numero di azioni che sono disposti ad acquistare allo stesso prezzo indicato nella proposta di alienazione. Le azioni verranno assegnate ai soci sovventori ed ai dipendenti che ne avranno fatto richiesta, con le seguenti modalità:

- a) in via prioritaria agli altri soci sovventori, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute e sino a concorrenza delle loro richieste;
- b) le azioni disponibili, perché non assegnate ai sensi della precedente lettera a), ai dipendenti della società, proporzionalmente e sino a concorrenza delle loro richieste.

Data l'indivisibilità dell'azione, se le richieste sono complessivamente superiori alle azioni disponibili, queste saranno assegnate nell'ordine in cui le richieste sono pervenute alla sede della società. In ogni caso la prelazione non potrà essere validamente esercitata se non per la totalità delle azioni offerte in vendita. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per l'esercizio del diritto di prelazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà rispondere al socio alienante autorizzandolo:

- a) se la sua offerta risulterà accettata per tutte le azioni poste in vendita, ad alienare le stesse a quei soci ed a quei dipendenti che hanno validamente esercitato la prelazione;
- b) oppure ad alienare le azioni al terzo indicato nella comunicazione ed alle condizioni nella stessa stabilite.

Il trasferimento deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di autorizzazione alla vendita e nei successivi trenta giorni deve essere iscritto nel libro dei soci sovventori verso esibizione, da parte dell'alienante o dell'acquirente, del titolo da cui risulta il trasferimento, oppure mediante annotazione sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata da un amministratore. Il socio in mora con il pagamento delle azioni può esercitare il diritto di prelazione a condizione che provveda a eliminare la mora prima della dichiarazione di esercizio del diritto. Il socio sovventore che ha alienato azioni non liberate è obbligato in solido con l'acquirente, per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento stesso. All'alienante il pagamento può essere richiesto solo dopo che sia risultata infruttifera la richiesta fatta all'acquirente

Art. 30 - Diritti patrimoniali ed amministrativi dei soci finanziatori

I soci sovventori non aderendo in qualità di produttore agricolo, non possono partecipare alle decisioni o agli eventuali benefici riconoscibili alla Cooperativa con funzione di Organizzazione di produttori. In particolare i soci sovventori o i loro rappresentanti non hanno diritto di

voto, sia nell'Assemblea dei soci che nel Consiglio di amministrazione, nelle deliberazioni che riguardino gli ambiti decisionali propri dell'Organizzazione di Produttori quali il programma operativo e il relativo fondo di esercizio, la programmazione della produzione e la sua commercializzazione, la verifica del rispetto degli impegni assunti da soci nei confronti dell'Organizzazione di Produttori ed eventuali altri ambiti che potranno essere individuati con apposito regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione.

Le azioni dei soci sovventori attribuiscono a questi uguali diritti. Ogni socio sovventore ha diritto di partecipare con diritto di voto all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria. Ogni socio sovventore ha diritto ad un voto fino a mille azioni. Nel caso in cui il numero delle azioni possedute sia superiore, il socio ha diritto ad un voto ogni mille azioni fino ad un massimo di cinque voti. Il numero dei voti complessivamente spettanti ai soci sovventori è disciplinato dal successivo art. 44. I soci sovventori possono essere nominati amministratori della società con le limitazioni disposte dal successivo art.50. La scelta deve essere fatta tra le persone indicate dagli stessi soci sovventori. Ai soci finanziatori spetta la rivalutazione gratuita delle azioni, di cui al successivo art. 38, nel limite del tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992. Detta rivalutazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso. Le azioni dei soci finanziatori sono altresì privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alle partecipazioni dei soci ordinari. Nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci ordinari, il dividendo privilegiato deve essere corrisposto nella misura di un punto percentuale e, in caso di mancata distribuzione per insufficienza dell'utile di esercizio, esso sarà recuperato negli esercizi successivi fino al settimo compreso. La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte eccedente il valore nominale complessivo delle quote dei soci ordinari. Allo scioglimento della società le azioni dei soci sovventori hanno, per l'intero valore nominale, diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, dopo il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci ordinari, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto del valore nominale, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 31 - Recesso dei soci finanziatori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di cinque anni a

decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci, fatti salvi espliciti accordi. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, c.c., per un importo corrispondente al valore nominale. Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 c.c. e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse. Al socio sovventore recedente o al quale vengano rimborsate le azioni, spetta anche la restituzione dell'eventuale sovrapprezzo versato.

Art. 32 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili e quello del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art.30.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 33 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione, con strumenti che ne

accertino la temporalità di ricezione. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art.27.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art.61.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

Art. 34 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le precedenti disposizioni dell'art. 32.

Art. 35 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art.32 in quanto compatibile.

Titolo VI Ristorni

Art. 36- Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci ordinari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci ordinari proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare:

- a) I volumi degli approvvigionamenti effettuati dai soci presso la Cooperativa;
- b) I volumi di prodotti conferiti dai soci alla Cooperativa;
- c) La quantità e qualità della prestazione lavorativa dei soci lavoratori.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1. in forma liquida;
2. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni o quote;
3. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.
4. Mediante altre forme di credito sugli acquisti futuri effettuati in Cooperativa.

Titolo VII Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 37 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) da un numero illimitato di azioni o quote dei soci ordinari, ciascuna del valore di Euro trecento (300,00) per le persone fisiche, ivi comprese le società di persone, e di Euro seicento (600,00) per le persone giuridiche e per gli altri soggetti di cui al quinto comma dell'art.6, diversi dalle persone fisiche;
- 2) dalle azioni o quote sottoscritte dai soci speciali di cui al precedente art. 7;
- 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro trecento virgola zero (300,00) ciascuna, fermo restando il valore delle azioni emesse antecedentemente all'entrata in vigore del presente statuto, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art.28;

- 4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro cinquanta virgola zero(50,00), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'art.32;
- b. dal fondo di riserva legale, formato con la parte degli utili ad esso devoluti ai sensi di legge, dalla tassa di ammissione di cui al terzo comma dell'art. 9 e dalle quote sociali per le quali il socio ha perso il diritto alla restituzione;
 - c. da eventuali riserve straordinarie;
 - d. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
 - e. da ogni altra riserva indivisibile, anche istituita per l'accantonamento di contributi in conto capitale e di liberalità, e destinata esclusivamente alla copertura di eventuali perdite di esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55, terzo comma, lettera b), del D.P.R. 22/12/1986, n° 917;
 - f. dagli eventuali fondi di accantonamento del sovrapprezzo versato dai soci sovventori e dai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
 - g. da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Le riserve di cui ai punti b), c), d) ed e) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16/12/1977 n° 904; per tale motivo è fatto assoluto divieto di distribuire le riserve tra i soci, sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni o quote sottoscritte.

Art. 38 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora si renda necessario convocare preventivamente le assemblee separate previste dal successivo art.47 o ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura stabilita dalla legge;
- c) alla obbligatoria distribuzione ai soci sovventori, fino a capienza degli utili che residuano alle destinazioni di cui alle precedenti lettere a) e b),

di un dividendo minimo nella misura prevista dal precedente art. 30. Una quota di quanto residua dopo aver effettuato le destinazioni di cui alle lettere precedenti può essere dall'assemblea destinata:

d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci sovventori, in conformità con quanto previsto dal precedente art. 30. L'aumento percentuale determinato dall'Assemblea per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT;

e) alla distribuzione ai soci ordinari di un dividendo calcolato in misura percentuale tale da non superare, in ogni caso, il limite massimo previsto dalla legge ai fini del possesso dei requisiti stabiliti per le cooperative a mutualità prevalente;

f) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci ordinari, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

g) alla distribuzione agli azionisti di partecipazione cooperativa di un dividendo pari a quello distribuito ai soci ordinari, aumentato percentualmente di due (2) punti;

h) se residua, una ulteriore ed eventuale quota degli utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.

Nella distribuzione degli utili sono privilegiati, nell'ordine:

- 1) gli azionisti di partecipazione cooperativa;
- 2) i soci sovventori;
- 3) i soci ordinari.

La quota di utile che non è stata destinata ai sensi dei punti a) e b), e che non è stata utilizzata per la rivalutazione delle quote, o distribuita ai soci, o destinata ad altre riserve indivisibili, deve essere destinata ai fini mutualistici. Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge o per specifica norma prevista dal presente statuto, l'Assemblea potrà deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili di cui al precedente art. 37.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci ordinari, ai sensi del precedente art. 36, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b), c) e g).

Art. 39 - Remunerazione delle partecipazioni dei soci ordinari e indistribuibilità delle riserve

E' fatto assoluto divieto di distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi maggiorato di

due punti e mezzo e di remunerare gli strumenti finanziari posseduti dai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo stabilito per i dividendi.

E' fatto assoluto divieto di distribuire fra i soci le riserve, sia durante l'esistenza della società che al suo scioglimento.

Titolo VIII Organo assembleare

Art. 40 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono precedute dalle assemblee separate ove si verificano i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile.

Art. 41 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'articolo 2364 del c.c., approva i regolamenti statutari e ratifica i regolamenti di settore, compresi quelli relativi alle OP. Delibera inoltre sul numero dei soci sovventori che possono essere nominati amministratori, tenuto conto delle limitazioni previste all'art. 50.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori della società e su ogni altra materia espressamente attribuita alla sua competenza dalla legge, salva la deroga contenuta nel terzo, quarto e quinto comma dell'art.54 del presente statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora si renda necessario convocare preventivamente le assemblee separate previste dal successivo art. 47 o ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c..Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

Art. 42 - Modalità di convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato in forma scritta o altro mezzo idoneo o semplice affissione presso la sede sociale e le sedi periferiche della cooperativa.

Si applica comunque l'art. 2366 quarto comma del c.c.

Art. 43 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto. I soci sovventori hanno diritto di partecipare all'Assemblea qualora siano iscritti nel libro dei soci sovventori almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni o quote possedute.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita secondo le medesime modalità di cui al comma precedente.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da altro soggetto incaricato, previa approvazione a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati. L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un Segretario e quando necessario 2 o più scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di motivare la sua astensione o il suo voto

contrario. Le suddette dichiarazioni devono risultare dal verbale dell'assemblea.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 44 - Derghe al voto per testa

Per i soci finanziatori si applica l'art.30 del presente statuto.

I voti attribuiti ai soci sovventori, compresi quelli eventualmente spettanti in qualità di ordinari, non devono in ogni caso superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci. Pertanto, qualora il numero dei voti spettanti ai soci sovventori in applicazione dell'art.30 dovesse superare il predetto limite, ogni voto spettante ai soci sovventori sarà ridotto ad una frazione di voto, calcolata in modo da assicurare il rispetto del limite stesso.

Per i soci speciali si applica l'art.7 del presente statuto.

Art. 45 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci ordinari che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo. Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

Art. 46 - Altre norme applicabili

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti in materia, trovano applicazione le disposizioni di Legge riguardanti le Assemblee delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto e con quelle dettate per le società cooperative dalle Leggi speciali.

Inoltre, nell'ambito delle sezioni soci OP facenti capo alle organizzazioni di produttori eventualmente costituite dalla cooperativa, l'Assemblea:

a) ratifica la delibera dell'Assemblea di settore sulla costituzione di un apposito fondo di esercizio destinato alla esecuzione del programma operativo di cui alla normativa comunitaria e nazionale vigente;

b) ratifica la delibera dell'Assemblea di settore sull'adozione di un programma operativo conformemente alla normativa comunitaria vigente e ratifica la delibera dell'Assemblea di settore che ne determina la quota di partecipazione sociale di cui al precedente art. 8. Per i programmi operativi esecutivi annuali, successivi alla prima annualità, l'Assemblea di settore, può delegarne l'approvazione al Consiglio di Amministrazione con ratifica alla prima assemblea di settore utile;

c) ratifica la delibera dell'Assemblea di settore che determina la quota di ammissione e il contributo annuo a carico dei soci produttori,

occorrenti per il funzionamento della cooperativa riconosciuta come Organizzazione di Produttori, nonché ratifica la delibera dell'Assemblea di settore che determina qualsiasi altro eventuale contributo che si rendesse necessario.

d) ratifica le delibere dell'Assemblea di settore in tutti gli altri ambiti decisionali propri dell'Organizzazione di Produttori quali la programmazione della produzione e la sua commercializzazione, la verifica del rispetto degli impegni assunti da soci nei confronti dell'Organizzazione di Produttori ed eventuali altri ambiti che potranno essere individuati con apposito regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

e) l'Assemblea approverà inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di conoscenza della produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale di cui alla lettera g) dell'art. 8.

Art. 47 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate, anche in giorni diversi, ma in ogni caso almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea generale. Qualora ritenuto necessario le assemblee separate possono essere convocate anche in forma aggregata rispetto alle sezioni soci.

In funzione della necessità di assicurare la più ampia e più razionale partecipazione dei soci all'organo assembleare, il Consiglio di amministrazione provvede, di volta in volta, ad individuare le località di svolgimento delle assemblee separate, comunicando a ciascun socio la località alla quale è assegnato.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale ordinaria, si applicano alle assemblee separate.

L'Assemblea separata è presieduta da un amministratore della società o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati alla stessa, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Titolo IX

Le Assemblee di Settore

Art. 48 - Assemblee di settore

L'assemblea di settore si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dal precedente art. 43, intendendosi per "soci" i soci ordinari che commercializzano la propria produzione o che utilizzano i servizi erogati per quel determinato settore produttivo dalla cooperativa, indipendentemente dalla loro adesione o meno ad una eventuale sezione OP attivata dalla cooperativa stessa.

L'Assemblea di settore propone le linee di sviluppo del settore e approva gli specifici regolamenti su proposta del Consiglio di amministrazione. I regolamenti di settore sono immediatamente eseguibili, ma devono comunque essere sottoposti a ratifica dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Le Assemblee di settore convocate dal responsabile del settore produttivo, in modo da assicurare la partecipazione di tutti i soci del Settore, ogni volta che lo si ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei soci del settore, seguendo le stesse modalità previste dal precedente art. 42.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con le stesse regole previste per l'Assemblea generale dal precedente art. 45.

Le proposte dell'assemblea di settore devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, nominati nell'ambito della riunione tra i soci ordinari presenti e depositato nella sede della società. Il verbale dell'assemblea di settore deve indicare tassativamente il numero dei soci presenti e la loro individuazione, il numero dei soci votanti, nonché il numero e le generalità dei soci che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti, con relative motivazioni.

Art. 49 - Assemblea di settore della sezione OP

L'assemblea di settore della sezione OP si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dal precedente art. 43, intendendosi per "soci" i soci ordinari che aderiscono alla Sezione Organizzazione di Produttori costituita dalla cooperativa per quel determinato settore.

L'Assemblea è convocata dal responsabile del settore produttivo, in modo da assicurare la partecipazione di tutti i soci del Settore, ogni volta che lo si ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto dei soci del Settore. All'Assemblea di settore partecipa il Responsabile della cooperativa del settore produttivo o persona competente ed informata, da lui designata, assumendone di fatto la presidenza.

Ciascun socio, direttamente o indirettamente, conformemente a quanto previsto in materia di rispetto della democraticità dalla normativa comunitaria e nazionale di attuazione, non può esercitare diritti di voto e non può detenere quote societarie, nell'ambito della sezione OP,

superiori a quelle previste da dette normative, ai fini del riconoscimento di Organizzazione di produttori.

All'Assemblea di settore è demandata la competenza esclusiva di tutte le deliberazioni riguardanti gli ambiti decisionali propri dell'Organizzazione di Produttori quali la costituzione ed approvazione del Fondo di esercizio di cui al precedente art. 5, l'approvazione del Programma operativo pluriennale, la programmazione della produzione e la sua commercializzazione, la verifica del rispetto degli impegni assunti da soci nei confronti dell'Organizzazione di Produttori ed eventuali altri ambiti che potranno essere individuati con apposito regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione, nonché tutte le decisioni riguardanti la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa al settore, con particolare riguardo alle norme proprie delle Organizzazioni di produttori.

Le delibere dell'Assemblea di settore della sezione OP vengono ratificate dall'Assemblea generale dei soci.

Titolo IX

Consiglio di Amministrazione

Art. 50 - Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 11 ed un massimo di 31, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, salvo diverse disposizioni legislative.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal precedente art.30, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci ordinari ovvero mandatari se persone giuridiche, il cui scambio mutualistico non sia limitato al conferimento di manodopera.

Art. 51 - Decadenza e revoca

Oltre che nei casi previsti dalla legge, decade dall'ufficio l'amministratore che senza un motivo giustificato non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione. Posto che l'ufficio di amministratore comporta per chi lo esercita il dovere di essere di esempio ai soci nel perseguire la realizzazione dell'oggetto e degli scopi sociali, deve essere senz'altro revocato dall'ufficio l'amministratore che, essendo socio produttore agricolo, nella conduzione della propria azienda non rispetta gli obblighi stabiliti a carico di tutti i soci dal precedente art.11. Può inoltre essere revocato per giusta causa l'amministratore qualora egli, ovvero il socio del quale è familiare coadiuvante nell'impresa, si trovi in una situazione di protratta morosità per debiti pecuniari assunti verso la Cooperativa. In tal caso l'amministratore è revocato dallo stesso Consiglio di Amministrazione

con deliberazione adottata su segnalazione del Collegio sindacale e con l'astensione dell'amministratore interessato.

Art. 52 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e uno o più Vice Presidenti, tra cui, se ritenuto necessario, può essere nominato un Vice Presidente Vicario, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 53 - Remunerazione degli amministratori

Gli amministratori hanno diritto a retribuzione solamente nel caso che questa sia deliberata dall'Assemblea la quale può anche stabilire che ad essi vengano riconosciuti gettoni di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per partecipare all'organo collegiale.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Art.54 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- c. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- d. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di settore e di quella ordinaria;
- e. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- f. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- g. Assume e licenzia i dipendenti a tempo indeterminato.
- h. Per l'esercizio delle funzioni di direzione delle attività dell'impresa sociale, ha la facoltà di nominare uno o più direttori generali, i compiti e i poteri dei quali sono stabiliti dallo stesso Consiglio;

E' attribuita alla competenza del Consiglio di amministrazione anche l'istituzione e la soppressione di eventuali sedi secondarie e la riduzione del capitale per il caso di recesso dei soci sovventori.

Predispone il programma operativo pluriennale conformemente al Reg. UE 1308/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di settore OP.

Apporta eventuali variazioni o modifiche al programma operativo e/o approva, su delega dell'Assemblea di settore OP, le annualità esecutive del programma operativo pluriennale approvato dall'Assemblea di settore OP, in conformità al Reg. UE 1308/2013 e relative norme di applicazione comunitaria e nazionale. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione sia delegato dall'Assemblea di settore OP ad approvare le annualità esecutive del programma operativo pluriennale, tali decisioni sono ratificate dalla prima Assemblea di settore OP utile. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e le attività svolte in qualità di organizzazione di produttori e, soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione

potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea di settore OP e alla successiva ratifica dell'Assemblea ordinaria. Gli amministratori scelti tra i soci sovventori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione che riguardino gli ambiti decisionali propri dell'Organizzazione di Produttori quali il programma operativo e il relativo fondo di esercizio, la programmazione della produzione e la sua commercializzazione, la verifica del rispetto degli impegni assunti dai soci nei confronti dell'Organizzazione di Produttori ed eventuali altri ambiti che potranno essere individuati, con apposito regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 55 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno. Deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione può avvenire mediante avviso scritto, anche mediante strumenti multimediali, o qualsiasi altro mezzo idoneo, compreso la semplice affissione presso la sede sociale della cooperativa, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti. In caso di parità di voti, al voto espresso dal Presidente viene attribuito valore doppio.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere assolta anche mediante i mezzi di telecomunicazione, a condizione che i partecipanti possano essere identificati da tutti gli altri intervenuti, che possano intervenire in tempo reale sugli argomenti in discussione e che sia loro consentito lo scambio dei documenti relativi agli argomenti in discussione. Tale modalità di partecipazione deve essere riportata nel verbale della seduta.

Art. 56 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Società

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

2. Al Presidente, in particolare, competono:

- a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- b. la riscossione da Pubbliche Amministrazioni e da privati di pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- c. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- d. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- e. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Fatto salvo quanto indicato ai punti precedenti del presente articolo, al Presidente possono eventualmente competere i poteri attribuiti da specifica delega deliberata dal Consiglio di amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere conferita specifica delega per la gestione ordinaria dell'impresa al Vice Presidente o, nel caso di più Vice Presidenti, al Vice Presidente vicario qualora nominato, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Titolo X

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 57 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso e determina i compensi dell'intero Collegio sindacale.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleleggibili.

Il collegio sindacale, deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti

organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 58 - Controllo contabile

Il controllo contabile di cui all'articolo 2409 bis del c.c. è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, e ha la durata di tre esercizi. L'assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Titolo XI

Scioglimento e Liquidazione

Art. 59 - Riduzione del capitale sociale

La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale:

- a) delle azioni di socio sovventore se non per la parte eccedente il valore nominale complessivo delle quote dei soci ordinari;
- b) delle azioni di partecipazione cooperativa se non per la parte eccedente il valore nominale delle altre quote e azioni.

Art. 60 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente art.38, ovvero attraverso l'erogazione del ristorno;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Titolo XII Controversie

Art. 61- Clausola di conciliazione ed arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio dove risulta iscritta la Cooperativa, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio dove risulta iscritta la Cooperativa che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Titolo XIII Disposizioni generali e finali

Art. 62 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli

successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 63- Clausole mutualistiche

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci ordinari e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Art. 64 - Altre norme applicabili

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto trovano applicazione le disposizioni di Legge dettate per le società cooperative osservanti i requisiti mutualistici agli effetti civilistici e tributari.